



Fondazione Marco Biagi

OLTRE LA COMPLIANCE: TRASPARENZA RETRIBUTIVA E PARITA' SALARIALE

“Controlli, responsabilità e sanzioni per le imprese”

Davide Venturi

Direttore dell'ITL di Modena

Modena, 10 luglio 2026

Gli strumenti di «enforcement» a disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. 124/2004)



«Enforcement Pyramid»:





D.Lgs. N. 96/2026

Apparato Sanzionatorio

Art. 13

Adempimenti amministrativi e sanzioni

In caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del presente decreto, si applica l'articolo 41 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Discriminazione di genere e ispezione del lavoro: l'apparato sanzionatorio (art. 41 D.Lgs. n. 198/2006) «Codice delle Pari Opportunità»



FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)

DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO AL LAVORO (ART 27, co 1, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i)

E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 –NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006,

DISCRIMINAZIONE STATO MATRIMONIALE, DI FAMIGLIA O DI GRAVIDANZA (ART. 27, comma 2, lettera a), D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive

Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)



DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

(ART. 27, comma 2, lettera b), D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è vietata anche se attuata in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)



DISCRIMINAZIONE NELL'ORIENTAMENTO E NELLA FORMAZIONE (ART. 27, comma 3, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni

Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE (ART. 28, comma 1, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale

Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE (ART. 28, comma 2, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni

-Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

- In tali ipotesi, in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. N. 124/2004, l'Ispettore del lavoro valuterà l'adozione della DIFFIDA ACCERTATIVA PER IL RECUPERO DEL CREDITO RETRIBUTIVO, con connessi profili previdenziali

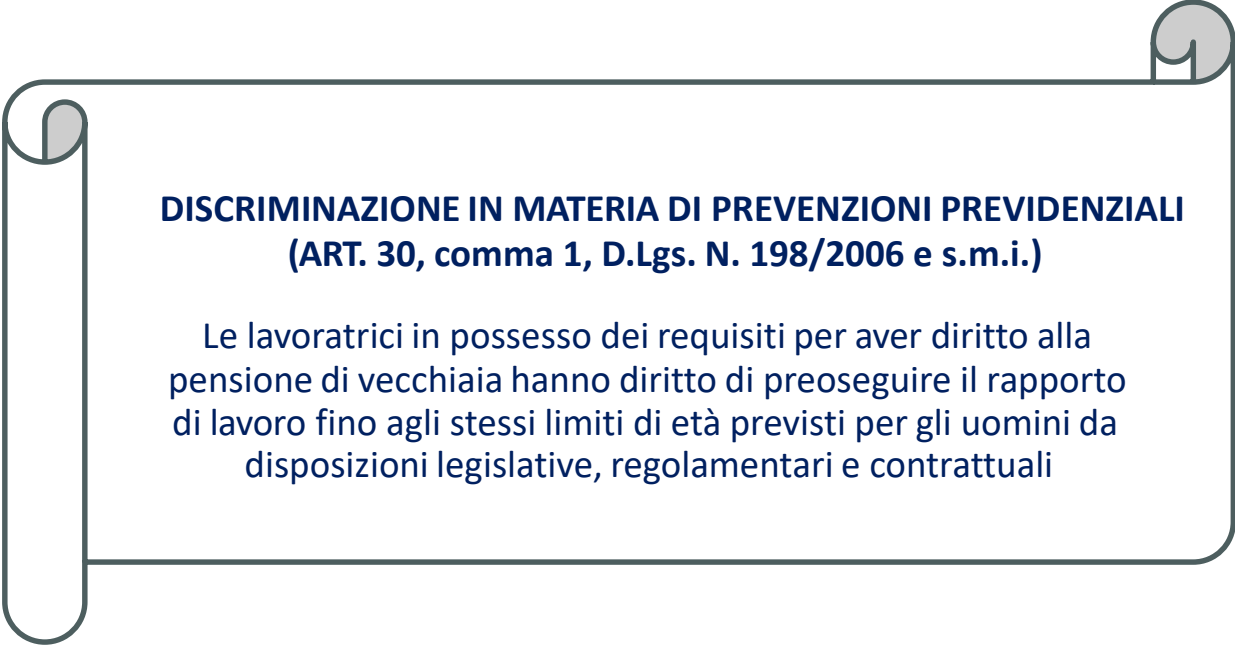
FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI MANSIONI, QUALIFICA E CARRIERA (ART. 29, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

-Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000- NON DIFFIDABILE

FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006)



DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONI PREVIDENZIALI (ART. 30, comma 1, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.)

Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali

-Ai sensi dell'art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall'art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 8/2016 L'ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE

INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI GIUDIZIALI DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI COLLETTIVE

*(art 37, commi 3-4, D.Lgs. N. 198/2006 come mod da art 1, comma 1, lettera aa)
n. 1, D.Lgs n. 5/2010)*

Per non aver ottemperato alla sentenza in cui il giudice, accertate le discriminazioni di carattere collettivo, ordina all'autore delle stesse di definire un piano di rimozione, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la Consigliera di Parità Regionale competente per territorio o l'omologa nazionale. Nella sentenza il Giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano. Per non aver ottemperato al decreto d'urgenza o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione che ordina la rimozione delle discriminazioni di carattere collettivo.

-L'ispettore del lavoro, in funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), adotterà la prescrizione obbligatoria ex art 15 del D. Lgs. N. 124/2004 in quanto trattasi di reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a € 50.000

INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI GIUDIZIALI DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI INDIVIDUALI (art 38, commi 1-3, D.Lgs. N. 198/2006 come mod da art 1, comma 1, lettera bb) n. 1, D.Lgs n. 5/2010)

Per non aver ottemperato al decreto motivato ed immediatamente esecutivo con il quale il Tribunale ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo diretto a violare i divieti di discriminazione di cui all'art. 27 commi 1, 2,3 e 4, di cui all'art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n. 903. Per non aver ottemperato alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione

-L'ispettore del lavoro, in funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), adotterà la prescrizione obbligatoria ex art 15 del D. Lgs. N. 124/2004 in quanto trattasi di reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a € 50.000

Tentativo di conciliazione ex art 410 cpc presso ITL

CONCILIAZIONE – art. 36 D.Lgs. 198/2006



Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al D.Lgs. 198/2006 o di qualunque discriminazione:

- nell'accesso al lavoro,
- nella promozione e
- nella formazione professionale,
- nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
- nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive,

e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste nei CCNL



PUO' PROMUOVERE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410 CPC,
tramite la Consigliera di Parità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!